



# Comune di Castell'Umberto

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA N. 19 DEL 11/05/2020

OGGETTO: inibizione commercio al dettaglio su aree pubbliche per venditori ambulanti provenienti da altri comuni.

IL SINDACO

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19" e, in particolare, l'articolo 3;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia, n° 18 del 30 aprile 2020 la quale tra l'altro, prevede che nella Regione Siciliana trovano applicazione le misure di cui al Decreto del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

**Visto** l'Ordinanza sindacale n. 18 del 04/05/2020 di recepimento delle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020 e n. 19 e 20 del primo maggio 2020.

**Considerato** che risulta comprovato come, solo le misure limitative degli spostamenti adottate per contenere la diffusione del contagio COVID-19, sia a livello nazionale che regionale, abbiano consentito un graduale quanto lento affievolimento del numero dei cittadini contagiati;

**Considerato** che nel Comune di Castell'Umberto, a seguito anche delle misure restrittive adottate, non si sono registrati casi di contagio per cui si ritiene di mantenere alcune misure di carattere sanitario volte ad evitare che gli spostamenti incontrollati, ovvero la commercializzazione di qualsiasi prodotto da parte di venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri comuni, possano creare pericolosi assembramenti tali da non consentire un adeguato controllo da parte della locale Polizia Municipale, in ragione della particolare estensione del territorio comunale e dell'esiguità delle unità in servizio;

**Preso atto** che per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1 della suddetta ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18/2020 necessita adottare idonee misure per evitare la commercializzazione per i venditori ambulanti provenienti da altri Comuni.

**Vista** la circolare n. 13 del 06 maggio 2020, contenente, tra l'altro, chiarimenti in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche e commercio ambulante nell'ambito comunale, in costanza delle persistenti emergenze pandemiche.

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

#### ORDINA

per i motivi contingibili ed urgenti meglio descritti in narrativa, sino all'emissione di un successivo provvedimento di revoca della presente, che è fatto assoluto divieto ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri comuni e, quindi, non residenti e/o domiciliati stabilmente nel comune di Castell'Umberto, di svolgere attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Per le stesse motivazioni riportate in premessa viene sospeso il mercato settimanale fino a revoca della presente ordinanza.

#### DISPONE

la notifica della presente ordinanza:

- al Prefetto di Messina;
- al Corpo di Polizia Municipale;
- alla Stazione dei Carabinieri di Castell'Umberto;

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

La presente Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito Istituzionale dell'Ente.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di centoventi giorni.

Dalla Residenza Municipale.

Il Sindaco  
Dr. Vincenzo Biagio Lionetto Civa

